

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 27, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/65/UE SULLA RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Visti** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

**Vista** la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

**Visto** il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.339/93;

**Visto** l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.234, e successive modificazioni;

**Visto** l'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dello stesso comma 1;

**Vista** la legge 7 agosto 2015, n.124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 10;

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

**Visto** il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;

**Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;

**Acquisito** il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 maggio 2016;

**Acquisiti** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

**Sulla proposta** del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali e le autonomie;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

## ART. 1

*(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27)*

1. All' articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: *“e dal Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare”*, sono sostituite dalle seguenti: *“, dal Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute”* ;
  - b) al comma 1, dopo le parole: *“e successive modificazioni”* sono inserite le seguenti: *“nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, ”* ;
  - c) al comma 1, dopo le parole: *“nonché dell' ISPRA”* sono inserite le seguenti: *“e dell' Istituto Superiore di Sanità (ISS).”* ;
  - d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*“ 1-bis. I Ministeri dello sviluppo economico, dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo d'intesa, in coordinamento con il “Comitato tecnico di Coordinamento” di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonché in raccordo con le regioni e province autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza.”.*
2. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## ART. 2

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.